

**CITTA' DI BISIGNANO**  
**Provincia di Cosenza**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Data 26/01/2009**

**NUMERO 30**

**COPIA**

**OGGETTO:** Costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Acri avverso ricorso in opposizione ad ingiunzione e precetto di pagamento sig. Perrone A./Comune di Bisignano ed Eurogest S.P.A. Conferimento incarico legale.

**PARERI PREVISTI DAL D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 Art.49.**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere: favorevole.

Bisignano, 26/01/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Avv. Angelo Pellegrino

**PARERE PER LA REGOLARITA' CONTABILE – SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

Si esprime parere favorevole.

A livello di impegno della relativa spesa,essendo nella fase di esercizio provvisorio 2009,può operarsi solo rispettando il limite di 1/12 della spesa prevista nell'anno precedente nel competente intervento di bilancio.

Si attesta la copertura finanziaria (Art.153.c.5-Art. 163 D.lgs.267/2000-).

Bisignano 26/01/2009

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
F.to Rag. Guido Francesco

L'anno duemilaenove, il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 12.00 nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge ed all'appello nominale risultano presenti:

**BISIGNANO Umile- Sindaco - Si**  
**GALLO Antonio- Vice Sindaco – Si**  
**ALGIERI Andrea – Assessore - No**  
**CAIRO Roberto – Assessore – No**

**GRISPO Damiano - Assessore – Si**  
**RUSSO Franco - Assessore – Si**  
**VILARDI Arturo –Assessore- No**  
**VOCATURO Franco -Assessore- Si**

Partecipa il Segretario Generale avv. Angelo Pellegrino

Assume la Presidenza il sig. Umile BISIGNANO nella sua qualità di Sindaco- che riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.-

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 24 dicembre 2008, prot. 25026, perveniva al Comune da parte dell'avv. Aurora Sangermano con studio legale in Bisignano al Viale Roma n. 136, ricorso in opposizione ad ingiunzione e precetto di pagamento (ex art. 3 R.D. n. 639 del 14.4.1910) proposto innanzi al Giudice di Pace di Aciri -, per conto del sig. Perrone A. - C.F. PRRLSN65T16E506Q, ed elettivamente domiciliato in Bisignano (CS) presso lo studio dell'avv. Aurora Sangermano, con il quale "ricorre All'Ill.mo Giudice di Pace di Aciri, previa fissazione dell'udienza della comparizione delle parti, previa fissazione dell'udienza della comparazione delle parti, affinché voglia:

in via preliminare, emettere ordinanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato di cui in premessa;

in via principale accogliere le seguenti Conclusioni

Ordinare alla Eurogest S.P.A. riscossione tributi ed al Comune di Bisignano di astenersi da qualunque azione diretta ad ottenere il pagamento del suddetto canone d'acqua e delle ulteriori spese intime;

dichiarare la nullità dell'ingiunzione per le motivazioni esposte;

dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dal Comune per decorso del termine ex art. 2948 4° comma c.c.;

condannare, inoltre il Comune di Bisignano e la Società Eurogest S.P.A. riscossione tributi al pagamento dei danni nella misura ritenuta equa nella competenza del Giudice adito;

condannare, infine, gli opposti al pagamento di spese, diritti e onorario oltre IVA e CAP come per legge nonché spese forfettarie da distrarre ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto avvocato procuratore costituito";

CHE l'udienza di comparizione delle parti è stata fissata con decreto del Giudice di Pace per il 23 febbraio 2009 ore 09.30;

VISTA la nota prot. 1402 del 21/1/2009 con la quale il responsabile dell'ufficio tributi ritiene che l'Ente debba costituirsi in giudizio ;

ATTESO che pertanto si rende necessario per il Comune costituirsi in giudizio per opporsi nelle forme e modi di legge alla domanda attrice e per la difesa delle proprie ragioni;

RITENUTO dover a tal proposito nominare un legale di fiducia dell'Ente;

RITENUTO di conferire l'incarico di difensore del Comune all'avv. Donata Prezioso, con studio legale in Bisignano Vico 2° La Motta n. 10;

CONSIDERATO che, anche secondo giurisprudenza, per quanto concerne gli impegni per liti, l'obbligo di indicare nelle deliberazioni degli Enti Locali che comportano una spesa, l'ammontare prevedibile di essa ed i mezzi per farvi fronte, non concerne le deliberazioni che, autorizzando liti attive o passive, prevedano l'incarico ad un difensore, e ciò sia per la non certa incidenza della spesa - tendenzialmente legata all'ipotesi della soccombenza - e la non prevedibilità del suo ammontare - che dipende dalla durata della controversia - sia perché, di regola, è presente nel bilancio degli Enti pubblici un apposito capitolo di bilancio relativo alle "spese di lite"; che pertanto l'impegno contabile definitivo non debba essere contestuale al conferimento dell'incarico di difesa in giudizio e che possano assumersi in esercizi successivi (quando l'obbligazione divenga certa e liquida), impegni integrativi della somma originariamente impegnata in via provvisoria ed approssimativa;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 D.lgs. 267/2000 nonché l'attestazione della copertura finanziaria ex art. 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000 espressi dal responsabile del I settore per come riportato sul frontespizio del presente atto e nel rispetto di quanto indicato dall'art. 163 del D.lgs. 267/2000 ;

Con Votazione favorevole unanimemente espressa nei modi e forme di legge

### **DELIBERA**

Per le motivazioni sopra espresse in narrativa da intendersi qui riportate e trascritte

- 1) di autorizzare il Sindaco, per la tutela delle ragioni di questo Ente, a resistere nel giudizio in nome e per conto del Comune, nella causa di cui in premessa instaurata con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Acri-, proposto per conto del sig. Perrone Alessandro, ed elettivamente domiciliato in Bisignano presso lo studio dell'avv. Aurora Sangermano, in Bisignano, Viale Roma n. 136, ricorso acquisito al prot. n. 25026 in data 24 dicembre 2008;
- 2) di autorizzare il Sindaco pro tempore a conferire incarico per costituzione in giudizio all'avv. Donata Prezioso, con studio legale in Bisignano Vico 2° La Motta n.10;
- 3) di incaricare del legale patrocinio l'Avv. Donata Prezioso, con studio legale in Bisignano Vico 2° La Motta n.10, conferendo alla stessa ogni ampia facoltà, compresi i poteri di chiamare terzi in causa, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, esigere e quietanzare; dichiarando di eleggere domicilio presso il suo studio in Bisignano Vico 2° La Motta n.10;
- 4) di prenotare, in dipendenza dell'incarico di cui al punto precedente, la somma al momento preventivata necessaria, a titolo di acconto per anticipo spese e onorari, quantificata complessivamente in €80,00, da imputare al cap. 1058 cod. 1.01.02.03 del bilancio 2009 in corso di formazione e nel rispetto di quanto disposto dall'art.163 del D.lgs. 267/2000, dando atto che competerà al responsabile di servizio di impegnare la relativa spesa;
- 5) di demandare al responsabile del servizio gli adempimenti gestionali di competenza conseguenti alla presente deliberazione;
- 6) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 125 del D.lgs.267/2000;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di quanto indicato nell'art. 134 comma 4 del D.lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to: Umile Bisignano

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to: Avv. Angelo Pellegrino

Iniziata la pubblicazione il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to: Avv. Angelo Pellegrino

E' copia conforme all'originale

Bisignano, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Avv. Angelo Pellegrino